

Regolamento d'Applicazione del Regolamento riguardante lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, adottato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 5 luglio 2001

Capitolo I - Tesseramento dei calciatori

Art. 1 - Tesseramento

1. In nessun dato momento, un calciatore può essere tesserato per giocare con due diverse Società affiliate alla stessa o a diverse Federazioni nazionali. Per un calciatore, il tesseramento costituisce la licenza per giocare a calcio.
2. Una volta effettuato il tesseramento, sia la Società che il calciatore riceveranno un estratto del registro che contiene, tra l'altro, i dettagli di tutte le Società con le quali il calciatore è stato tesserato o alle quali è stato affiliato, dall'età di 12 anni in poi, la nazionalità e la data di nascita del calciatore, come pure la data a partire dalla quale il calciatore può giocare per la sua Società in competizioni organizzate dalla Federazione nazionale alla quale la sua Società è affiliata.

Art. 2 - Periodi di tesseramento

1. Ciascuna Federazione nazionale stabilirà due periodi di tesseramento all'anno, secondo i seguenti principi:
 - a) Il primo periodo inizierà, al più presto, a conclusione del campionato nazionale, al più tardi, prima che inizi il campionato nazionale successivo. Questo periodo dovrebbe durare, in principio, non più di sei settimane.
 - b) Il secondo periodo di tesseramento sarà situato, approssimativamente, a metà stagione. Questo periodo dovrebbe durare, in principio, non più di quattro settimane e dovrebbe limitarsi a tesseramenti per motivi strettamente sportivi, come la riorganizzazione tecnica delle squadre o la sostituzione di calciatori infortunati, a meno che non si verificino circostanze eccezionali.
2. Le Federazioni nazionali dovranno comunicare alla FIFA quali sono i due periodi che hanno stabilito come periodi di tesseramento, conformemente al precedente paragrafo 1.

Capitolo II - Protezione dei minori

Art. 3 - Codice di condotta per i trasferimenti all'interno della UE/AEE

1. La FIFA e l'UEFA adatteranno un Codice di Condotta per fare in modo che siano garantite la formazione atletica e quella accademica dei minori in caso di trasferimento all'interno del territorio dell'UE/AEE. Il Codice di Condotta stabilisce delle direttive che dovrebbero essere seguite dalle Federazioni nazionali e dalle leghe.
2. Il Codice di Condotta sarà messo in vigore ed applicato dalle Federazioni nazionali.
3. In modo particolare, le Federazioni nazionali dovranno garantire che, ogni qualvolta una Società richiede il tesseramento di un calciatore di età inferiore a 18 anni, siano rispettate le norme enunciate nel Codice di Condotta.
4. Se una Società non rispetta le norme del Codice di Condotta, la Federazione nazionale non procederà al tesseramento del calciatore. Quando è il caso, la Federazione nazionale può anche imporre sanzioni disciplinari alla Società. Tra queste sanzioni vi possono essere:
 - l'annullamento di un tesseramento errato
 - divieto di tesserare qualsiasi calciatore di età inferiore a 18 anni per un dato periodo
 - ammende
 - riduzione di punti
 - esclusione da competizioni
5. Inoltre, senza pregiudicare il paragrafo 2, le misure disciplinari elencate nell'articolo 23 del Regolamento FIFA riguardante lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori possono essere imposte dalla Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori, in base all'Articolo 34 dello Statuto della FIFA, ogniquale volta la Federazione nazionale non abbia messo in pratica i principi stabiliti dal Codice di Condotta.
6. Le Federazioni nazionali possono effettuare delle indagini "in loco" per assicurarsi che ogni Società che abbia tesserato un calciatore di età inferiore a 18 anni continui a rispettare gli obblighi enunciate nel Codice di Condotta. Se risulta che questa Società sia venuta meno a tali obblighi, saranno adottate nei suoi confronti delle misure disciplinari conformemente al precedente paragrafo 4.
7. Ove si stabilisce che terzi, ad esempio agenti, sono coinvolti in un tesseramento o una richiesta di tesseramento di un calciatore di età inferiore a 18 anni, in circostanze in cui il Codice di Condotta non sia stato rispettato, la Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori può adottare delle misure disciplinari nei confronti degli agenti secondo il Regolamento FIFA degli Agenti di Calciatori e nei confronti di altre parti sottoposte alla giurisdizione della FIFA, secondo l'Articolo 34 dello Statuto della FIFA.
8. Si può fare appello contro l'adozione di provvedimenti disciplinari ai sensi dei paragrafi 4, 5, 6 e 7 precedenti dinanzi al Tribunale d'Arbitraggio del Calcio.
9. Se vi sono dei dubbi sull'interpretazione delle disposizioni sopra elencate e del Codice di Condotta, la Federazione nazionale può rivolgersi alla FIFA oppure all'UEFA.

Art. 4 - Altri tesseramenti di minori

1. Le Federazioni nazionali appartenenti all'UE/AEE dovranno rifiutare il tesseramento di quei calciatori di età inferiore a 18 anni che sono in possesso di una nazionalità di paesi che non appartengono all'UE/AEE e che non si spostano per

motivi familiari, come viene inteso nel Capitolo VI del Regolamento FIFA riguardante lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

2. Le Federazioni nazionali esterne alla UE/AEE rifiuteranno il tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni in possesso della nazionalità di paesi stranieri e che non si spostano per motivi familiari, come viene inteso nel Capitolo VI del Regolamento FIFA riguardante lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

3. All'occorrenza, la Federazione nazionale potrebbe anche adottare misure disciplinari nei confronti della Società, quali ad esempio, tra le altre:

- l'annullamento di un tesseramento errato
- divieto di tesserare qualsiasi calciatore di età inferiore a 18 anni per un dato periodo
- ammende
- riduzione di punti
- esclusione da competizioni

4. Inoltre, le misure disciplinari elencate nell'articolo 23 del Regolamento FIFA riguardante lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori possono essere imposte dalla Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori, ai sensi dell'Articolo 34 dello Statuto della FIFA, ogniqualvolta la Federazione nazionale non osserva il divieto di trasferimenti e di primo tesseramento di calciatori al di sotto dei 18 anni.

5. Ove si stabilisce che terzi, ad esempio agenti, sono coinvolti in un tesseramento o una richiesta di tesseramento di un calciatore di età inferiore a 18 anni, possono essere adottate delle misure disciplinari nei confronti degli agenti secondo il Regolamento FIFA degli Agenti di Calciatori e nei confronti di altre parti sottoposte alla giurisdizione della FIFA, secondo l'Articolo 34 dello Statuto della FIFA.

6. Si può fare appello nei confronti dell'imposizione di misure disciplinari, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5, davanti al Tribunale d'Arbitraggio del Calcio.

Capitolo III - Compensi di formazione per giovani calciatori

Art. 5 - Principi

1. Ai fini del calcolo del compenso, il periodo di formazione comincia all'inizio della stagione del 12esimo compleanno del calciatore o ad un'età maggiore, come può essere il caso, e finisce al termine della stagione del suo 21esimo compleanno.

2. Il compenso di formazione è dovuto:

(a) Per la prima volta, quando il calciatore acquisisce lo status di non dilettante, secondo l'Art. 1 del Regolamento FIFA riguardante lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

(b) In seguito, per ogni trasferimento fino all'età di 23 anni, in base allo status del calciatore, vale a dire:

- da uno status di dilettante a quello di non dilettante
- da uno status di non dilettante ad uno status di non dilettante.

3. Il compenso di formazione non è dovuto:

(a) per trasferimenti da uno status di dilettante ad un altro status di dilettante o per trasferimenti da uno status di non dilettante ad uno status di dilettante (ritorno allo status di dilettante), a meno che il calciatore non riacquisti lo status di non dilettante entro un periodo di 3 anni.

(b) Se una Società rescinde unilateralmente il contratto del calciatore senza una giusta causa, ma senza pregiudicare il compenso dovuto alle precedenti Società di formazione.

4. Pagamento del compenso di formazione:

a) Come regola generale, la somma dovuta rifletterà i costi che sono stati necessari per allenare il calciatore e dovrebbe essere pagata a beneficio di tutte le Società che hanno contribuito alla formazione del calciatore in questione, a cominciare dall'età di 12 anni.

b) primo pagamento (come indicato al paragrafo 2.(a)): la somma da pagare va a beneficio di tutte le Società che hanno contribuito alla formazione del calciatore in questione, a cominciare dall'età di 12 anni. Il denaro dovrebbe essere distribuito proporzionalmente a tutti gli anni di formazione vera e propria, ed in relazione alla categoria a cui appartengono le Società di formazione.

c) Nei casi di trasferimenti successivi (come indicato nel paragrafo 2.(b) da Società appartenenti alla terza o alla quarta categoria (secondo la definizione data qui di seguito nell'Art.6.2) la nuova Società deve pagare alla vecchia Società i "costi di formazione" sostenuti dalla vecchia Società, così come i costi del compenso di formazione sostenuti per il tesseramento del calciatore.

d) Nel caso in cui un calciatore si sposta da una Società appartenente alla terza o alla quarta categoria ad una Società di categoria più elevata, sarà applicato un principio a cascata secondo la definizione data nell'Art.8 qui di seguito.

e) Nel caso in cui un calciatore si sposta all'interno della stessa categoria, sarà applicato un principio a cascata secondo la definizione data nell'Art.8 qui di seguito.

f) Nel caso in cui un calciatore si sposta da una Società di prima o seconda categoria, la somma del compenso di formazione dovuto corrisponderà ai costi di formazione della Società precedente.

5. Nell'UE/AEE, se la Società di formazione non offre al calciatore un contratto, ciò verrà preso in considerazione nel determinare il compenso di formazione dovuto dalla nuova Società, senza pregiudicare i diritti al compenso delle precedenti Società di formazione.

Art. 6 - Parametri di calcolo

1. Per calcolare il compenso delle spese di formazione atletica e d'istruzione, le Società saranno suddivise in categorie secondo i loro investimenti finanziari nella formazione del calciatore.
2. Saranno stabilite 4 categorie secondo le seguenti direttive:
 - a) Categoria 1 (massimo livello, ad esempio un centro d'allenamento di alta qualità): tutte le Società di prima divisione delle Federazioni nazionali che investono mediamente una somma analoga nella formazione dei calciatori. Queste Federazioni nazionali saranno definite in base alle effettive spese di formazione e questa suddivisione in categorie può essere riveduta anno per anno.
 - b) Categoria 2 (ancora professionale, ma di livello inferiore): tutte le Società di seconda divisione delle Federazioni nazionali di prima categoria
tutte le Società di prima divisione di tutti gli altri paesi dove si pratica calcio a livello professionale
 - c) Categoria 3: tutte le Società di terza divisione delle Federazioni nazionali di prima categoria
tutte le società di seconda divisione di tutti gli altri paesi dove si pratica calcio a livello professionale
 - d) Categoria 4: tutte le Società di quarta divisione e di divisioni inferiori delle Federazioni nazionali di prima categoria
tutte le Società di terza divisione e di divisioni inferiori di tutti gli altri paesi dove si pratica calcio a livello professionale
tutte le Società di paesi dove si pratica solo calcio dilettante
3. Le Federazioni nazionali possono proporre altri criteri per racchiudere in categorie i costi di formazione ed istruzione sostenuti dalle Società ad esse affiliate. I costi di formazione atletica e d'istruzione per categoria saranno calcolati moltiplicando il costo di formazione di un calciatore per un "fattore calciatore" medio. Il "fattore calciatore" rappresenta la proporzione tra il numero di calciatori che occorre allenare per produrre un calciatore professionista.
4. Le Federazioni nazionali dell'EU/AEE determineranno ogni anno, dopo aver consultato i rappresentanti dei calciatori e delle Società, le categorie alle quali le loro rispettive Società appartengono. Ogni anno questa suddivisione in categorie sarà comunicata, al più tardi, entro il periodo di tesseramento di mezza stagione, e la FIFA pubblicherà questa informazione tramite una circolare e sui suoi siti Internet. Questa suddivisione in categorie sarà valida per 12 mesi o due periodi di tesseramento.
5. Le Federazioni nazionali dell'EU/AEE determineranno i criteri per calcolare il compenso di formazione, dopo aver consultato i rappresentanti dei calciatori e delle Società. La FIFA riconoscerà questi criteri, in base al loro carattere proporzionale. Ogni anno, i criteri in questione saranno comunicati, al più tardi, entro il periodo di tesseramento di mezza stagione tramite una circolare e saranno pubblicati sui siti Internet della FIFA. Tali criteri possono essere riveduti dopo 24 mesi o dopo 4 periodi di tesseramento.
6. Le direttive sul genere di spese che possono essere incluse nel calcolo dei costi di formazione e d'istruzione, saranno trasmesse mediante una circolare della FIFA.

Art. 7 - Calcolo del compenso di formazione e d'istruzione

1. Il compenso di formazione e d'istruzione sarà ottenuto moltiplicando l'importo corrispondente alla categoria delle Società di formazione presso le quali il calciatore è stato tesserato per il numero di anni di formazione dai 12 ai 21 anni
2. Per garantire che il compenso di formazione per calciatori molto giovani non sia fissato ad un livello irragionevolmente elevato, dai 12 ai 15 anni questo compenso sarà calcolato in base ai costi di formazione e d'istruzione di quarta categoria.
3. Come principio generale, il compenso per la formazione è basato sui costi di formazione e d'istruzione del paese a cui appartiene la nuova Società. 26
- 4 Tuttavia, all'interno dell'area EU/AEE, il compenso di formazione è basato sui costi di formazione e d'istruzione del paese a cui appartiene la Società di formazione. Vanno applicate le seguenti regole:
 - a) il calciatore è trasferito da una categoria inferiore ad una superiore: il calcolo è la media dei costi di formazione per le due categorie
 - b) il calciatore è trasferito da una categoria superiore ad una inferiore: il calcolo si basa sui costi di formazione della Società di categoria inferiore
 - c) il calciatore è trasferito da una Società di prima, seconda o terza categoria ad una Società di quarta categoria: non è dovuto nessun compenso di formazione
5. All'interno dell'area UE/AEE, ogni Federazione nazionale comunicherà alla FIFA, all'inizio della stagione sportiva, un tetto per il compenso di formazione per ogni categoria di Società che sarà determinato dopo aver consultato i rappresentanti dei calciatori e delle Società. Tali tetti saranno riconosciuti dalla FIFA, in base al loro carattere proporzionale. Il tetto sarà comunicato, ogni anno, al più tardi entro il periodo di tesseramento di mezza stagione, tramite una circolare e sarà pubblicato sui siti Internet della FIFA.

Art. 8 - Distribuzione del pagamento di compenso

La somma pagata dalla nuova Società come compenso di formazione e d'istruzione del calciatore interessato, sarà distribuito secondo i seguenti principi:

- a) Per il trasferimento di un calciatore da una Società di terza o quarta categoria ad una Società di categoria più elevata, il 75% della somma eccedente i costi della categoria della Società precedente, sarà ridistribuita, in maniera proporzionale, a tutte le Società che hanno contribuito alla formazione del calciatore dai 12 anni in poi.
- b) Per il trasferimento di un calciatore da una Società di seconda categoria ad una Società di prima categoria, il 50% della somma eccedente i costi della Società precedente, sarà ridistribuita, in maniera proporzionale, a tutte le Società che hanno allenato il calciatore dai 12 anni in poi.
- c) Per il trasferimento tra due Società della stessa categoria, il 10% della somma calcolata, come descritto nei paragrafi 3 e 4 dell'Art.7, sarà ridistribuita, in maniera proporzionale, a tutte le Società che hanno contribuito alla formazione del calciatore dall'età di 12 anni in poi.
- d) Se non è possibile ripercorrere a ritroso la carriera del calciatore fino all'età di 12 anni, gli "anni mancanti" saranno basati sulla quarta categoria al fine di determinare il compenso di formazione e l'importo sarà distribuito alla Federazione nazionale d'origine del calciatore e sarà destinato alla formazione di giovani calciatori.

Art. 9 - Pagamento del compenso

1. L'importo da pagare come compenso per la formazione e l'istruzione, secondo le disposizioni sopra menzionate, dovrà essere pagato dalla nuova Società alle Società di formazione entro e non oltre 30 giorni dalla firma del primo contratto in base all'Articolo 4 del Regolamento FIFA relativo allo Status ed al Trasferimento dei Calciatori oppure, per ogni trasferimento successivo, entro 30 giorni dal nuovo tesseramento del calciatore.
2. Spetta alla nuova Società calcolare a quanto ammonta il compenso di formazione e d'istruzione e stabilire in che modo debba essere distribuito ripercorrendo a ritroso la carriera del calciatore. All'occorrenza, il calciatore dovrà offrire alla nuova Società la propria collaborazione nello svolgimento di questo compito.
3. La Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società o dei calciatori che non assolvono gli obblighi stabiliti nei paragrafi precedenti. Degli appelli contro questi provvedimenti potranno essere presentati presso il Tribunale d'Arbitraggio del Calcio (TAF)

Capitolo IV - Meccanismo di solidarietà

Art. 10.- Principi

Se un calciatore non dilettante si sposta mentre il contratto è ancora in corso, una parte (5%) di qualsiasi compenso pagato alla precedente Società sarà distribuito come compenso di solidarietà alla o alle Società coinvolte, nel corso degli anni, nella formazione e nell'istruzione del calciatore.

Questo contributo di solidarietà sarà ripartito tra le Società in base all'età del calciatore nel momento in cui esse hanno contribuito alla sua formazione ed istruzione, secondo le seguenti modalità:

- 12 - 13 anni: 5%
- 13 - 14 anni: 5%
- 14 - 15 anni: 10%
- 15 - 16 anni: 10%
- 16 - 17 anni: 10%
- 17 - 18 anni: 10%
- 18 - 19 anni: 10%
- 19 - 20 anni: 10%
- 20 - 21 anni: 10%
- 21 - 22 anni: 10%
- 22 - 23 anni: 10%

Art. 11 - Pagamento del contributo di solidarietà

1. L'importo dovuto come contributo di solidarietà, in conformità alle precedenti disposizioni, dovrà essere pagato dalla nuova Società alle Società di formazione entro e non oltre 30 giorni dal tesseramento del calciatore.
2. Spetta alla nuova Società calcolare a quanto ammonta il contributo di solidarietà e stabilire in che modo deve essere distribuito ripercorrendo a ritroso la carriera del calciatore. All'occorrenza, il calciatore dovrà offrire alla nuova Società la propria collaborazione nello svolgimento di questo compito.
3. La Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società o dei calciatori che non osservano gli obblighi stabiliti nei paragrafi precedenti. Degli appelli contro questi provvedimenti possono essere presentati presso il Tribunale d'Arbitraggio del Calcio (TAF).

Capitolo V - Stabilità dei contratti

Art. 12

Un calciatore avrà una giusta causa sportiva per rescindere il suo contratto con la sua Società quando può dimostrare, al termine della stagione, che è stato messo in campo in meno del 10% delle partite ufficiali giocate dalla sua Società. Tale

giusta causa sportiva sarà stabilita caso per caso e dipenderà dalle particolari circostanze del calciatore, (tra le altre cose, infortuni, sospensione, posizione in campo del calciatore, posizione nella squadra (ad esempio, portiere di riserva), età del calciatore, aspettative ragionevoli in base alla passata carriera, ecc.).

Art. 13

1. Una Società che desidera servirsi di un calciatore che è attualmente sotto contratto con un'altra Società, avrà l'obbligo di informare la Società ed il calciatore prima di iniziare le negoziazioni con ciascuno di loro.
2. Per qualsiasi violazione degli obblighi precedenti, alla Società che ha compiuto l'infrazione verrà addebitata una multa di almeno CHF 50.000.
3. Tale multa può essere imposta dalla Camera di Risoluzione delle Controversie, ai sensi dell'Art. 42 del Regolamento FIFA relativo allo Status ed ai Trasferimenti dei Calciatori. Possono essere presentati degli appelli contro qualsiasi decisione di imporre delle multe, secondo le disposizioni dello stesso Articolo.

Capitolo VI - Applicazione dei premi di compenso

Art. 14

1. La parte responsabile di una rescissione di contratto sarà costretta a pagare la somma di compenso determinata in base all'Articolo 42 del Regolamento FIFA relativo allo Status ed al Trasferimento dei Calciatori entro un mese dalla notifica della relativa decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie.
2. Se la parte responsabile della rescissione non ha pagato la somma di compenso entro un mese, la Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori può prendere dei provvedimenti disciplinari, conformemente all'Articolo 34 dello Statuto della FIFA. Possono essere presentati degli appelli nei confronti di questi provvedimenti presso il Tribunale d'Arbitraggio del Calcio (TAF).
3. Se un calciatore è tesserato presso una nuova Società e non ha pagato la somma di compenso entro il termine di un mese come indicato sopra, la nuova Società sarà ritenuta responsabile, insieme al calciatore, del pagamento della somma di compenso.
4. Se la nuova Società non ha pagato la somma di compenso entro un mese dal momento in cui viene ritenuta responsabile, insieme al calciatore, del pagamento della detta somma, conformemente a quanto stabilito nel paragrafo precedente, la Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori può imporre dei provvedimenti disciplinari, in base all'Articolo 34 dello Statuto FIFA. Possono essere presentati degli appelli contro questi provvedimenti presso il Tribunale d'Arbitraggio del Calcio (TAF)

Capitolo VII - Norme e procedure della Risoluzione di Controversie

Art. 15 - Composizione della Camera di Risoluzione delle Controversie

1. Il Presidente della Commissione per lo Status dei Calciatori presiederà la Camera di Risoluzione delle Controversie.
2. La Camera di Risoluzione delle Controversie sarà composta dallo stesso numero di rappresentanti dei calciatori e delle Società.
3. I membri della Camera di Risoluzione delle Dispute saranno designati dal comitato Esecutivo su proposta del Presidente della FIFA, in base alla nomina delle associazioni rappresentative dei calciatori e, rispettivamente, delle Società e/o delle Leghe.

Art. 16 - Procedura davanti alla Camera di Risoluzione delle Controversie

1. La Camera di Risoluzione delle Controversie facente parte della Commissione FIFA per lo Status dei Calciatori, ha il compito di esaminare quelle controversie che ricadono sotto la sua giurisdizione, conformemente all'Articolo 42 del Regolamento FIFA relativo allo Status ed al Trasferimento dei Calciatori, su richiesta di una delle parti implicate nella controversia. La mancata comparizione di una delle parti davanti alla Camera di Risoluzione delle Controversie, non influisce sulla giurisdizione della Camera la quale deciderà in base a tutti i fatti noti relativi alla controversia.
2. Per sottoporre una controversia alla Camera di Risoluzione delle Controversie, una delle parti deve presentare una richiesta scritta alla Segreteria Generale della FIFA. Tale richiesta deve contenere i seguenti elementi:
 - a) il nome e le coordinate del querelante,
 - b) se il querelante non è una persona fisica, la copia del suo statuto ed i certificati attinenti alla costituzione della società come pure la prova che la persona che presenta la richiesta da parte del querelante è autorizzata a rappresentarlo in procedimenti legali,
 - c) il nome e le coordinate del rappresentante legale che assiste il querelante, nel caso ve ne sia uno,
 - d) il nome e le coordinate di altre Società e/oppure calciatori implicati nella controversia, compresa ad esempio la Società accusata di aver indotto alla rescissione del contratto,
 - e) una presentazione sommaria delle considerazioni legali e di quelle attinenti ai fatti ed al regolamento,
 - f) la delibera di qualsiasi tribunale arbitrale nazionale o corte nazionale riguardante questa controversia.Inoltre, la richiesta deve essere accompagnata da una copia di tutti i documenti attinenti alla controversia.³⁰
3. La Commissione per lo Status dei Calciatori promulgherà delle regole di procedura interne dettagliate per la Camera di Risoluzione delle Controversie. Tali regole di procedura dovranno garantire il rispetto dei seguenti principi:

- a) La Camera di Risoluzione delle Controversie offrirà alle parti in causa l'opportunità di metterla a conoscenza dei propri punti di vista nella piena consapevolezza dei fatti attinenti al caso.
 - b) Le parti in causa avranno l'opportunità di presentare delle osservazioni scritte e possono esporre oralmente le loro spiegazioni se la Camera di Risoluzione delle Controversie lo ritiene necessario.
 - c) Alle parti verrà concesso tempo a sufficienza per preparare la loro difesa, con il dovuto riguardo per la necessità di una risoluzione rapida entro i limiti stabiliti nell'Articolo 42 del Regolamento FIFA riguardante lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
 - d) Le parti in causa potranno fare affidamento su un'assistenza legale professionale.
 - e) Le udienze dinanzi alla Camera di Risoluzione delle Controversie non saranno aperte al pubblico.
 - f) Le decisioni prese dalla Camera di Risoluzione delle Controversie saranno immediatamente pubblicate, per intero o parzialmente.
4. La Camera di Risoluzione delle Controversie invierà una copia di tutti i documenti attinenti alla Controversia alla Federazione nazionale presso la quale era tesserato il calciatore coinvolto nella controversia al momento in cui questa si è verificata e stabilirà una scadenza entro la quale detta Federazione potrà inviare le sue osservazioni scritte relative alla controversia. Una copia di queste osservazioni sarà inviata alle parti coinvolte nella controversia in questione.

Art. 17 - Mediazione

1. Su richiesta di una delle parti in causa, la Segreteria FIFA nominerà un mediatore indipendente che si metterà in contatto con le parti coinvolte per tentare una mediazione.
2. I tentativi di mediazione non interromperanno la procedura davanti alla Camera di Risoluzione delle Controversie, a meno che tutte le parti coinvolte nella controversia non concordino tale sospensione.

Capitolo VIII - Registro statistico

Art. 18

Le Federazioni nazionali dovranno tenere un registro delle statistiche del numero di tesseramenti di calciatori provenienti da altre Federazioni nazionali da loro effettuato, come pure del numero di certificati di trasferimento internazionale rilasciati per un calciatore che trasferisce il suo tesseramento presso un'altra Federazione nazionale. In tale registro saranno menzionati l'età e la nazionalità del calciatore, il paese che egli lascia o che raggiunge, come pure qualsiasi altra informazione che la Federazione nazionale sarà in grado di ottenere sul motivo per il quale il calciatore trasferisce il suo tesseramento (rescissione amichevole, trasferimento al termine del contratto, rescissione unilaterale da parte del calciatore o della Società, entro i termini o meno del periodo definito nell'Art. 21, par.1 del Regolamento FIFA relativo allo Status ed al Trasferimento dei Calciatori).

Capitolo IX - Disposizioni finali, entrata in vigore

Art. 19

Tutti i casi non previsti dal presente Regolamento saranno sottoposti alla Commissione per lo Status dei Calciatori, e possono essere fatti oggetto di revisione da parte del Comitato Esecutivo

Art. 20

Questo Regolamento entrerà in vigore nella sua forma attuale contemporaneamente al Regolamento FIFA relativo allo Status ed al Trasferimento dei Calciatori.